

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2679-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PAFUNDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati  
nella seduta del 17 gennaio 1968 (V. Stampati nn. 968 e 232)*

**d'iniziativa dei deputati AMODIO, TESAURO, D'AREZZO, LETTIERI, SCARLATO,  
VALIANTE (968); CACCIATORE (232)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 gennaio 1968*

**Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1968**

**Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata  
della Corte di appello di Napoli**

ONOREVOLI SENATORI. — È pervenuto dalla Camera dei deputati, debitamente approvato il disegno di legge n. 2679 d'iniziativa dei deputati Amodio ed altri, e Cacciatore con cui si propone l'istituzione in Salerno di una Sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli.

Le considerazioni esposte nelle relazioni che accompagnano le due originarie proposte parlamentari sono sicuramente valide in quanto dimostrano l'utilità di una tale istituzione, data l'importanza demografica, economica e sociale che ha assunto, già da molti anni, la provincia di Salerno. Infatti i precedenti storici, geografici e politici di tale provincia indicano l'importanza della medesima e giustificano pienamente la proposta di cui trattasi, proposta che già ebbe il suffragio della Camera dei deputati. Il capoluogo conta 115 mila abitanti, mentre

la provincia ne conta circa un milione; l'intensità dei rapporti commerciali ed industriali è tale da superare di molto le provincie vicine; i precedenti storici, poi, rendono evidente l'importanza della provincia stessa. Inoltre, istituendo la sezione di Corte d'appello ed aggregandole la circoscrizione del tribunale di Vallo di Lucania, che ora fa parte della circoscrizione giudiziaria della Corte d'appello di Potenza, mentre dal punto di vista amministrativo dipende dalla provincia di Salerno, verrebbero ad armonizzarsi le due circoscrizioni giudiziarie ed amministrative con evidente vantaggio delle popolazioni interessate.

Per queste considerazioni, che la Commissione giustizia ha mostrato di condividere, ho l'onore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PAFUNDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita in Salerno una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

**Art. 2.**

È istituita in Salerno una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione è compresa la Corte di assise di Salerno.

La circoscrizione della Corte di assise di Salerno comprende i tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

**Art. 3.**

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma

dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, numero 1.

**Art. 4.**

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.

**Art. 5.**

Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.